

INTERVENTO 4 MARZO 2015

“4 Chiacchiere” a Bardolino

RESPONSABILITA' PENALE DELL'ALBERGATORE IN CASO DI LEGIONELLOSI

1. L'albergatore presso la cui struttura un ospite o un lavoratore contraiga un'infezione quale quella derivante dal batterio Legionella ne risponde penalmente?

Potrebbe essere ravvisabile una responsabilità penale, per lesioni colpose o omicidio colposo, nei confronti dell'albergatore qualora questi non abbia adeguato gli impianti idrici e di areazione presenti presso la struttura recettiva alla normativa vigente in materia.

Le lesioni possono essere lievi, gravi o gravissime e determinano sanzioni che vanno dalla reclusione, fino ad un massimo di due anni, alla multa, fino ad euro 1239.

L'omicidio colposo è punito con pene che vanno dai sei mesi ai cinque anni di reclusione.

La pena in entrambi i casi può essere aggravata dalla mancata osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose plurime o omicidio colposo plurimo sono ipotesi aggravate che comportano un aumento delle pene, per le lesioni il triplo della sanzione irrogabile con un tetto massimo per la reclusione di cinque anni e per l'omicidio il triplo della sanzione irrogabile con un tetto massimo di quindici anni di reclusione.

In casi estremi potrebbero essere contestate lesioni o omicidio dolosi, qualora il gestore conscio del rischio di verificazione di eventi dannosi per i suoi ospiti o lavoratori abbia consapevolmente omesso di adeguarsi alle prescrizioni legislative in materia di prevenzione della legionellosi.

In caso di infezione contratta da una molteplicità di soggetti potrebbe essere contestato il reato di epidemia colposa ex artt. 438, 452 c.p., che comporterebbe altresì l'applicazione della pena della reclusione che va da uno a cinque anni.

In via residuale è opportuno segnalare anche l'ipotesi contravvenzionale di inosservanza a provvedimenti dell'Autorità che ai sensi dell'art. 650 c.p., qualora il fatto non costituisca più grave reato, punisce chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o igiene, con l'arresto fino a tre mesi ed ammenda fino ad euro 206.

Infine si ricorda anche che tutti i batteri appartenenti al genere Legionella sono classificati nel “2° gruppo di rischio” degli agenti biologici indicati nell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/2008, tra gli agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, dunque soggetti all'articolo 271, relativo alla valutazione dei rischi biologici sul lavoro. Il datore deve adottare adeguate misure igieniche per contrastare i rischi di infezione

In caso di inosservanza per quanto concerne le prescrizioni cui al D.Lgs 81/2008 le sanzioni ex art. 282 sono contravvenzionali e sono previsti per il datore l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro.

2. Quali sono le Linee Guida a cui fare riferimento?

Esistono Linee Guida nazionali quali “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi” in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2000, serie generale n.103; “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture in turistico recettive e termali” in Gazzetta Ufficiale del 04.02.05 n. 28; “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”: provvedimento della Conferenza Permanente Stato Regioni del 5 ottobre 2006, n. 2636.

Al momento non sono state emanate per la Regione Veneto Linee Guida specifiche, esistendo invece per la Lombardia Linee Guida prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia” Decreto n° 1751 del 24/02/2009 Regione Lombardia.

Vi sono infine delle Linee Guida Europee in particolare The European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires' Disease del settembre 2011.

3. Com'è possibile evitare di andare incontro a responsabilità penale?

In materia penale vige il principio della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Costituzione e esplicito negli artt. 40, 41 e 42 c.p..

L'art. 43 c.p. statuisce che “il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Ciò significa che sarà configurabile la responsabilità penale per colpa specifica nei confronti del titolare di una struttura turistica in caso di contrazione della malattia del Legionario da parte di un ospite o di un lavoratore, qualora questi non abbia uniformato l'impiantistica non solo a leggi nazionali o comunitarie ma anche per mancata osservanza di normativa regionale, regolamenti, ordinanze comunali, linee guida e protocolli avvalorati dalla comunità scientifica.

Può anche essere ravvisata una colpa generica per negligenza ovvero per mancata adozione dei mezzi necessari conosciuti o conoscibili volti ad evitare e prevenire danni alla salute, obbligo di diligenza peraltro rafforzato da specifiche previsioni normative.

Il legale rappresentante e/o il gestore devono assicurarsi che la struttura recettiva sia efficiente e sicura e devono a tal fine delegare per iscritto persone adeguatamente formate che siano in possesso delle conoscenze e dei mezzi tecnici necessari allo scopo, con idonea sottoscrizione ed effettiva presa in carico.

Sarà pertanto opportuno conferire lo svolgimento delle opere disinfezione e sanificazione ad un'impresa specializzata e affidabile nel settore.

Dovrà essere redatto un protocollo per il controllo e la manutenzione degli impianti idrico e di aereazione con pianificazione degli interventi e delle analisi da effettuare in relazione ai punti critici.

Tutti gli interventi dovranno essere registrati e documentati e dovranno essere effettuati dei campionamenti della rete idrica e dell'impianto di condizionamento presenti nella struttura.

L'investimento economico deve essere adeguato rispetto al perseguimento dello scopo.

Nel caso in cui il legale rappresentante e/o il gestore adempiano correttamente a tali prescrizioni e utilizzino un sistema di analisi e prevenzione del rischio efficace ed adeguato con conferimento di incarico a soggetti idonei ed abilitati all'attuazione dei protocolli ne risulterebbe sotto il profilo del nesso eziologico la non riconducibilità ad essi dell'evento di danno, infezione, e sotto il profilo soggettivo l'assenza di colpa, non ammettendo il sistema normativo vigente forme di responsabilità oggettiva in materia penale.

4. Consigli pratici

In caso di perquisizione a seguito di iscrizione di notizia di reato è sempre consentito contattare il legale fiduciario, che sia prontamente reperibile affinché, assista alle operazioni.

Qualora, nel corso di indagini preliminari, vengano richieste sommarie informazioni sul luogo e nel corso degli accertamenti al titolare della struttura, essendo questi un potenziale indagato, è sempre consigliabile riservarsi di fornire all'Autorità Giudiziaria tutte le informazioni richieste previa assistenza del difensore e con le garanzie difensive approntate dal Codice Processuale.

Accertamenti tecnici irripetibili quali, prelievi, campionamenti e analisi effettuati nel corso delle indagini preliminari devono essere eseguiti ai sensi dell'art. 360 c.p.p., è pertanto dovuto all'indagato e al suo difensore l'avviso circa il luogo, il giorno e l'ora del conferimento dell'incarico al consulente tecnico del Pubblico Ministero, l'avviso in ordine alla facoltà di nominare consulenti tecnici per la difesa e della facoltà per difensori e consulenti di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. L'indagato può peraltro richiedere che gli accertamenti si svolgano in sede di incidente probatorio, concedibile salvo il caso che il differimento comporti la non espletabilità degli accertamenti stessi.

Per quanto concerne gli accertamenti di tipo amministrativo svolti nel corso di attività ispettive o di vigilanza l'art. 223 disp. att. c.p.p. sancisce che l'organo procedente debba dare avviso anche oralmente del luogo, del giorno, dell'ora, in cui le analisi dei campioni prelevati nel corso di dette attività verranno effettuate. L'interessato, persona di sua fiducia ed un suo consulente tecnico possono assistere alle analisi. Tali adempimenti sono previsti solo ove non sia ammessa la revisione delle analisi. In caso di revisione delle analisi, se prevista in base alla normativa amministrativa mediante cui si procede all'accertamento, su richiesta dell'interessato, questi ha diritto alla revisione e all'avviso circa il luogo, il giorno e l'ora dell'espletamento e ha facoltà di assistervi anche con un proprio consulente tecnico.

In sintesi:

- In caso di perquisizione chiedere sempre che si proceda solo alla presenza del difensore e non rilasciare dichiarazioni in sua assenza;
- nel corso di accertamenti effettuati, finalizzati al prelievo al campionamento e all'analisi, in sede penale ed in sede amministrativa, è sempre consigliabile chiedere che possa assistervi il difensore di fiducia ed il consulente tecnico di fiducia, in particolare alle operazioni di analisi, e pretendere che tale richiesta, qualora non assentita dagli organi procedenti, venga verbalizzata;
- E' sempre dovuto infine il rilascio di copia del verbale delle operazioni compiute e delle dichiarazioni rilasciate.
